

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2003/0210(COD)

26.1.2005

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento (COM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD))

Relatore per parere: Reino Paasilinna

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva quadro sulle acque¹, adottata nel 2000, non contemplava alcuni aspetti relativi alla valutazione della qualità delle acque sotterranee. La "direttiva figlia" in esame mira a colmare tali lacune. L'obiettivo della direttiva consiste nell'armonizzare il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee al fine di rafforzare la prevenzione e il controllo dell'inquinamento di tali acque. La direttiva impone agli Stati membri di fissare valori soglia per gli inquinanti, di valutare e monitorare lo status chimico delle acque sotterranee e di adottare misure per invertire la tendenza all'aumento dell'inquinamento.

La direttiva in esame può essere accolta con favore. Le acque sotterranee costituiscono una risorsa naturale importante, cui si fa ricorso per l'approvvigionamento di acqua potabile e a fini industriali e agricoli, che dovrebbe essere tutelata per l'utilizzo presente e futuro. Alcuni emendamenti, tuttavia, sono proposti per tenere conto dei livelli di fondo di sostanze/inquinanti presenti naturalmente e delle loro variazioni dovute a condizioni naturali. Al fine di combattere specificamente l'inquinamento causato dalle attività umane, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i livelli di fondo naturali di sostanze/inquinanti e le loro variazioni naturali.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione²

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 5

(5) *È necessario* elaborare norme di qualità, valori soglia e metodi di valutazione onde fornire criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee.

(5) *Gli Stati membri devono* elaborare norme di qualità, valori soglia e metodi di valutazione *sulla base delle loro circostanze specifiche nazionali e regionali* onde fornire criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee.

Motivazione

Secondo lo spirito della direttiva quadro in materia di acque, l'obiettivo deve essere

¹ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

² GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

concordato a livello europeo, lasciandone il relativo completamento agli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

Emendamento 2
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Gli Stati membri si avvalgono, ove possibile, delle procedure statistiche esistenti, nella misura in cui esse siano conformi alle norme internazionali e contribuiscano alla comparabilità dei risultati del monitoraggio tra Stati membri sull'arco di più anni.

Motivazione

Occorre dedicare attenzione ed energia al raggiungimento degli obiettivi. Vanno evitati gli inutili intralci burocratici come pure le duplicazioni di procedure statistiche.

Emendamento 3
Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente direttiva istituisce inoltre l'obbligo di prevenire o limitare gli scarichi indiretti nelle acque sotterranee.

c) un programma di misure da assumersi dagli Stati membri per prevenire o limitare gli scarichi indiretti nelle acque sotterranee.

Emendamento 4
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La presente direttiva, in quanto derivante dalla direttiva 2000/60/CE, presuppone che gli Stati membri e le autorità responsabili della gestione sostenibile delle risorse idriche applichino tutte le misure necessarie per la caratterizzazione e il controllo della situazione dei corpi idrici sotterranei. Queste misure, illustrate negli allegati II (punto 2), IV e V della direttiva 2000/60/CE, comprendono, tra l'altro, l'identificazione dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici sotterranei nonché le loro caratteristiche geologiche e idrologiche, le loro capacità di riempimento

e di recupero, le zone di captazione, i punti di estrazione e i rischi di sfruttamento eccessivo e di inquinamento.

Motivazione

Poiché la presente proposta rappresenta un seguito della direttiva 2000/60/CE, è necessario chiarire che alcuni degli strumenti della direttiva quadro sono necessari per un'adeguata protezione delle acque sotterranee.

Emendamento 5
Articolo 2, paragrafo 1

1. “Valore soglia”: il limite di concentrazione di un inquinante nelle acque sotterranee il cui superamento porterebbe a caratterizzare un corpo idrico sotterraneo come avente un cattivo stato chimico.

1. “Valore soglia”: il limite di concentrazione di un inquinante nelle acque sotterranee il cui superamento porterebbe a caratterizzare un corpo idrico sotterraneo come avente un cattivo stato chimico, ***e che tiene conto del livello di fondo naturale dell'inquinante in questione.***

Motivazione

Nel valutare i valori soglia per i corpi idrici sotterranei, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del livello di fondo (locale) di sostanze/inquinanti presenti naturalmente.

Emendamento 6
Articolo 2, paragrafo 2

2. “Tendenza significativa e duratura all'aumento”: qualsiasi aumento statisticamente significativo della concentrazione di un inquinante rispetto alle concentrazioni misurate all'inizio del programma di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle norme di qualità e dei valori soglia.

2. “Tendenza significativa e duratura all'aumento”: qualsiasi aumento statisticamente significativo della concentrazione di un inquinante rispetto alle concentrazioni misurate all'inizio del programma di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle norme di qualità, dei valori soglia ***e delle variazioni risultanti da condizioni naturali.***

Motivazione

Una tendenza all'aumento derivante meramente da scarichi naturali connessi alle condizioni geologiche non andrebbe ritenuta una tendenza che richieda un'azione specifica.

Emendamento 7 Articolo 4, paragrafo 1

1. Attenendosi al processo di caratterizzazione prescritto dall'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 2.2 del suo allegato II, in conformità della procedura descritta all'allegato II della presente direttiva e tenendo conto dei costi economici e sociali, gli Stati membri stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, valori soglia per ciascuno degli inquinanti che sul loro territorio sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati membri stabiliscono, come minimo, valori soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 e A.2 dell'allegato III alla presente direttiva. Questi valori soglia sono tra l'altro usati per effettuare l'esame dello stato delle acque sotterranee, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Questi valori soglia possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o di corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei.

1. Attenendosi al processo di caratterizzazione prescritto dall'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 2.2 del suo allegato II, in conformità della procedura descritta all'allegato II della presente direttiva e tenendo conto dei costi economici e sociali **e delle prove scientifiche più recenti**, gli Stati membri stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, valori soglia per ciascuno degli inquinanti che sul loro territorio sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio. Gli Stati membri stabiliscono, come minimo, valori soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 e A.2 dell'allegato III alla presente direttiva. Questi valori soglia sono tra l'altro usati per effettuare l'esame dello stato delle acque sotterranee, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Questi valori soglia possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o di corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei **identificati come a rischio**.

Motivazione

È essenziale che, in sede di fissazione dei valori soglia, gli Stati membri tengano conto delle scoperte scientifiche più recenti in campi quali la medicina, la tossicologia, l'ecologia, ecc.

L'emendamento mira altresì a chiarire ulteriormente che il valore soglia si applica unicamente a corpi idrici sotterranei identificati come a rischio.

Emendamento 8 Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Per i corpi idrici sotterranei facenti parte di un bacino fluviale internazionale, gli Stati membri interessati determinano congiuntamente, sulla base delle loro specifiche circostanze nazionali e regionali, norme di qualità, valori soglia e metodi di valutazione per la definizione di criteri atti a valutare lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei.

Qualora gli Stati membri non riescano a raggiungere un accordo, essi, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE, possono sottoporre il problema alla Commissione, che risponde entro sei mesi.

Motivazione

L'eventuale disaccordo tra Stati membri non deve portare all'inerzia.

Emendamento 9 Articolo 5, comma 1

1. Ai fini dell'individuazione delle tendenze e della definizione dei punti di partenza per invertire tali tendenze, è indispensabile che gli Stati membri dispongano, secondo il disposto dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, di programmi di seguito per poter controllare tutti i punti di estrazione dell'acqua destinata al consumo umano e agricolo, in particolare i punti di estrazione per più di 50 persone, per fare un inventario e per riunire i punti di estrazione in un registro trasparente e accessibile.

Gli Stati membri individuano tutte le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei e determinano i punti di partenza da utilizzare per le inversioni di tendenza in conformità con l'allegato IV della presente direttiva.

Per i corpi idrici sotterranei nei quali sono

2. Gli Stati membri individuano tutte le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei risultanti dall'impatto dell'attività umana e determinano i punti di partenza da utilizzare per le inversioni di tendenza in conformità con l'allegato IV della presente direttiva.

3. Per i corpi idrici sotterranei nei quali sono

rilevate tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, gli Stati membri invertono la tendenza mediante il programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

rilevate tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, gli Stati membri invertono la tendenza mediante il programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

4. In base al principio della gestione integrata delle acque di superficie e sotterranee, è necessario che le autorità competenti controllino l'eventuale sfruttamento eccessivo delle falde acquifere e le conseguenze dell'abbassamento del livello freatico sulle concentrazioni di inquinanti delle acque sotterranee, sulle zone umide e sulle zone protette, proponendo, se del caso, la ricarica artificiale del corpo idrico sotterraneo in questione.

Motivazione

È necessario che gli Stati membri attuino la direttiva quadro sulle acque per poter rispettare i requisiti della nuova proposta. L'individuazione delle tendenze potrà essere realizzata soltanto se si dispone di sistemi adeguati, rigorosi e trasparenti per il controllo delle acque sotterranee.

La prescrizione di individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento di inquinanti non può essere soddisfatta in tutti i casi, ad esempio laddove tali tendenze siano il risultato di scarichi naturali connessi a condizioni geologiche.

Emendamento 10 Articolo 6, comma 1

In aggiunta alle misure di base di cui all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono che il programma di misure per ciascun distretto idrografico comprende la prevenzione di scarichi indiretti nelle acque sotterranee di qualsiasi inquinante menzionato ai punti da 1 a 6 dell'allegato VIII di tale direttiva.

In aggiunta alle misure di base di cui all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono che il programma di misure per ciascun distretto idrografico comprende la prevenzione di scarichi indiretti nelle acque sotterranee di qualsiasi inquinante menzionato ai punti da 1 a 6 dell'allegato VIII di tale direttiva. ***Gli Stati membri incentivano la partecipazione dei promotori e dei responsabili dello sviluppo***

delle attività umane e dell'espansione delle superfici abitate al processo di informazione e di consultazione pubblica, contemplato all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE, affinché siano sensibilizzati riguardo all'impatto futuro delle loro attività economiche sul consumo e sull'utilizzo delle acque sotterranee. Gli Stati membri vigilano affinché queste informazioni vengano messe a disposizione del pubblico allo scopo di raccogliere le osservazioni e di renderlo edotto in merito alle concessioni di sfruttamento e alla situazione delle falde acquifere.

Motivazione

Una garanzia minima di sostenibilità delle falde acquifere, che in numerosi casi sono una risorsa di non facile rinnovo, richiede che, precedentemente al loro sfruttamento, siano conosciute le necessità delle iniziative economiche che utilizzeranno acqua, in modo da poterne calcolare la realizzabilità e i relativi impatti. Analogamente, quanto è stato fatto fino ad oggi dimostra che occorre che le concessioni, le autorizzazioni e lo stato delle falde acquifere siano conosciuti da tutti gli utenti conformemente alle le esigenze di gestione trasparente e partecipativa prevista dalla direttiva sull'acqua.

Emendamento 11
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Conformemente all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano misure atte ad imputare ai responsabili dell'inquinamento di acque sotterranee i relativi costi.

Qualora la produzione o l'impiego di prodotti commercializzati nel mercato interno sia la causa dell'inquinamento delle acque sotterranee, la Commissione adotta iniziative volte ad applicare a tale fonte di inquinamento un prelievo adeguato ed equo.

Motivazione

La direttiva quadro in materia di acque obbliga gli Stati membri ad imputare i costi

dell'impiego dell'acqua secondo il principio "chi inquina paga". Entro il 2010 gli Stati membri devono comunicare le modalità che intendono applicare a tal fine. L'impiego di diserbanti chimici da parte di privati e autorità locali costituisce una fonte importante di inquinamento idrico. Anche le cosiddette alternative pulite, per quanto migliori per le acque superficiali, permangono molto nocive per le acque sotterranee.

Emendamento 12
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Per determinare l'ubicazione delle zone destinate a futuro sviluppo industriale e urbano e garantire la sicurezza e la qualità degli investimenti, occorre che gli Stati membri stabiliscano una metodologia comune per la catalogazione delle falde acquifere tenendo conto dello sviluppo del programma Inspire. A tal fine gli Stati membri iniziano a raccogliere dati fin dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

È necessaria l'istituzione di una metodologia per la raccolta di dati tenendo conto dell'introduzione del programma Inspire di cartografia digitale dei corpi idrici sotterranei, in corso di esame presso il Parlamento. È necessario per questo motivo che gli Stati membri inizino a occuparsi della metodologia per la raccolta dei dati.

Emendamento 13
Allegato I, tabella, riga 3, colonna 3 (nuova)

Tale norma non si applica alle sostanze presenti in natura registrate quali ingredienti attivi per prodotti biocidi e per le quali il livello di fondo naturale è superiore alla norma di qualità proposta.

Motivazione

Taluni ingredienti attivi il cui uso è autorizzato in prodotti biocidi sono sostanze presenti in natura (ad es. cloruro di sodio, iodio, argento, rame, ecc.). Pertanto, negli ambienti in cui tali sostanze sono riscontrabili naturalmente, la loro presenza nelle acque sotterranee circostanti è molto superiore al limite proposto di 0,1 µg/l. Tale valore rifletterebbe soltanto il fondo naturale. Inoltre, il cloruro di sodio (sale da cucina) e lo iodio sono abbondantemente presenti nell'acqua di mare. Pertanto, non ha senso imporre un valore limite per queste sostanze presenti in natura, anche se il loro uso è autorizzato nei prodotti biocidi.

Emendamento 14
Allegato III, parte B, punto 2.3

2.3 **La** maniera in cui si è tenuto conto dei costi economici e sociali nel **determinare i valori soglia**.

2.3 **Il ragionamento alla base della** maniera in cui si è tenuto conto dei costi economici e sociali nel **valutare le misure volte ad ottenere un buono stato chimico delle acque sotterranee**.

Motivazione

I costi economici e sociali non dovrebbero costituire un criterio nel determinare i valori soglia, ma dovrebbero essere esaminati nel valutare le misure che possono essere prese per conseguire un buono stato chimico.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
Riferimenti	COM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)
Commissione competente per il merito	ENVI
Cooperazione rafforzata	
Relatore per parere Nomina	Reino Paasilinna 21.9.2005
Esame in commissione	30.11.2004 14.12.2004 18.1.2005 25.1.2005
Approvazione degli emendamenti	25.1.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 45 contrari: 0 astensioni: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Richard James Ashworth, Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Renato Brunetta, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Lena Ek, Adam Gierek, Umberto Guidoni, Andrés Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Umberto Pirilli, Vladimír Remek, Herbert Reul, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto
Supplenti presenti al momento della votazione finale	María del Pilar Ayuso González, Daniel Caspary, Jan Christian Ehler, Norbert Glante, Edit Herczog, Mieczysław Edmund Janowski, Peter Liese, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Peter Skinner, Hannes Swoboda, Marilisa Xenogiannakopoulou
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni: ugualmente presenti al momento della votazione finale	John Purvis